



Tribunale Ordinario di Como
Prima Sezione Civile - Fallimentare

R.g. OCC 14/2019

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

letta la proposta di liquidazione dei beni depositata in data 21.11.2019 da Giampiero Costa, rappresentato ed assistito dagli avv.ti Livia Ilaria Achilli e Fabrizio Tronca, come da delega in atti, consistente nella liquidazione del patrimonio del debitore, rappresentato essenzialmente dalla vendita dell'immobile di esclusiva proprietà del debitore, sito in Guanzate (CO), via Montale n. 11, dalla vendita del motociclo Yamaha 16 tg. ED35422KW nonché dell'autoveicolo Citroen N X9HD8 TG. ET968YB di sua proprietà, oltre che dal versamento di un contributo mensile pari ad euro 100,00 per tutta la durata della procedura di liquidazione;

rilevato che la proposta di liquidazione permette il pagamento integrale delle spese in prededuzione, in particolare il compenso dell'O.C.C. e dei professionisti che hanno assistito il debitore nella procedura di composizione della crisi, mediante il ricavato della vendita dei beni mobili ed immobili oltre che dalla liquidità versata;

letta la relazione della O.C.C. Prof.ssa Bertacchini, che ha attestato la completezza ed attendibilità della situazione debitoria dell'istante;

osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, nonché dell'inventario e della relazione particolareggiata del professionista incaricato di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012;

rilevato che, sulla scorta della relazione dell'O.C.C., la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, ex art. 14-ter, co. 5, l. 3/2012;

ritenuto che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta è conforme al disposto di cui all'art. 14-ter l. 3/2012;

osservato che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14-quinquies, co. 2, lett. b),



appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14-*nonies*, co. 5, l. cit. (Trib. Terni 17.12.2013);

letto l'art. 14-*quinqüies* della citata legge;

ritenuto pertanto che la proposta di liquidazione possa essere accolta;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore la Prof.ssa Elisabetta Bertacchini (già gestore della crisi);

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Como;

ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei pubblici Registri relativamente al bene immobile ed al PRA con riferimento ai beni mobili registrati;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non potranno essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dà atto che, ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in euro 20.420,00=, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-*ter*, c.6, lett. b) l. 3/2012 (tenuto conto non solo delle necessità personali ma degli obblighi di mantenimento nei confronti dei due nuclei familiari costituiti dal ricorrente); c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si comunichi.

Como, 28 novembre 2019

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

